

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 maggio 2005

nel procedimento T-21/03: Grupo Sada, pa, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "GRUPO SADA" — Marchio nazionale figurativo anteriore contenente l'elemento denominativo "sadia" — Parziale diniego di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2005/C 171/25)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nel procedimento T-31/03, Grupo Sada, pa, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti A. Aguilar De Armas e J. Marrero Ortega, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sig.ra J. García Murillo e sig. G. Schneider), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Sadia, SA, con sede in Concordia (Brasile), rappresentata dagli avv.ti J. García del Santo e P. García Cabrerizo, avente ad oggetto un ricorso d'annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2002 (procedimento R 567/2001-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Sadia, SA, e la Grupo Sada, pa, SA, Il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'11 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Il ricorso è respinto.

2 La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 70 del 22.3.2003.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 aprile 2005

nelle cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03: Jose Maria Sison contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti le decisioni del Consiglio relative alla lotta al terrorismo — Eccezioni riguardanti la tutela dell'interesse pubblico — Pubblica sicurezza — Relazioni internazionali — Accesso parziale — Motivazione — Diritti della difesa)

(2005/C 171/26)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause riunite T-110/03, T-150/03 e T-405/03, **Jose Maria Sison**, residente in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz e D. Gurses, contro **Consiglio dell'Unione europea**, rappresentato dai sigg. M. Vitsentzatos, M. Bauer e M. Bishop, avente ad oggetto l'annullamento delle tre decisioni del Consiglio 21 gennaio, 27 febbraio e 2 ottobre 2003, che negano l'accesso a documenti riguardanti le decisioni del Consiglio 28 ottobre 2002, 12 dicembre 2002 e 27 giugno 2003, rispettivamente, 2002/848/CE, 2002/974/CE e 2003/480/CE, che attuano l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abrogano, rispettivamente, le decisioni 2002/460/CE, 2002/848/CE e 2002/974/CE, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Pappasavvas, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 26 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 I ricorsi nelle cause T-110/03 e T-150/03 sono respinti.

2 Il ricorso nella causa T-405/03 è dichiarato parzialmente irricevibile e, per il resto, è respinto.

3 Il ricorrente è condannato alle spese relative alle cause T-110/03, T-150/03 e T-405/03.

⁽¹⁾ GU C 146 del 21.6.2003.